



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I

Roma,

Rif. n. 016.001.004-39 (QUES. 101/06)

(da citare nella corrispondenza)

(All. 1)

30 GEN. 2008

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Loro Sedi

7200600604		
N. 3194/155	1-2-08	
PRESIDENZA	CC	BUC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

e, p.c.

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Ministero della Giustizia

Roma

OGGETTO: Versamento dell'imposta di registro sui verbali di inventario delle procedure di eredità giacente.

Al fine di ovviare a prassi operative discordanti, emerse in sede di verifica ispettiva in merito alla assoggettabilità all'imposta di registro dei verbali di inventario redatti dal curatore delle procedure di eredità giacente (art. 529 c.c. e art. 769 c.p.c.) si trasmette la nota n. n. 954-154839/2007 del 20.11.2007, inviata in seguito a richiesta di parere di questa Direzione Generale dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza degli uffici giudiziari interessati quanto sopra rappresentato.

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa

ROMA, 20 NOV. 2007

MINISTERO GIUSTIZIA D.G.
GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO I
VIA ARENULA 70
00186 ROMA (RM)

e p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 60
Roma

Prot. n. 954-154839/2007

**OGGETTO: Interpello 954-517/2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
MINISTERO GIUSTIZIA D.G. GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO I
Codice Fiscale 80184430587 Partita IVA 04557571009
Istanza presentata il 25/07/2007**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero della Giustizia chiede se i verbali d'inventario redatti dal curatore delle procedure di eredità giacente (art. 529 c.c. e 769 c.p.c.) siano assoggettabili ad imposta di registro.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che il verbale d'inventario redatto dal curatore nell'ambito della

procedura di eredità giacente debba essere soggetto alla registrazione in quanto rientra, alla stregua dei verbali di inventario dei beni dei minori (ris. Agenzia delle entrate n. 126 del 5.6.2003), tra gli atti di cui all'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Infatti, tale verbale è un atto avente natura ed efficacia di atto pubblico, cioè di documento redatto da un pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede con l'osservanza di precise formalità stabilite dalla legge. A parere dell'istante non è possibile un'applicazione estensiva in via analogica della disposizione di cui all'art. 46-bis, disp. att. c.c. che prevede l'esenzione dall'obbligo di registrazione per gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro I del codice civile (Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione interpretativa prospettata dal Ministero della Giustizia appare corretta. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità (articoli 529 e 484 c.c.), presentando istanza (art. 769 c.p.c.) al giudice del luogo di apertura della successione affinché quest'ultimo proceda alla nomina del pubblico ufficiale che debba materialmente provvedervi. Il verbale d'inventario redatto dal pubblico ufficiale ha natura di atto pubblico non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Conseguentemente, è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (168 Euro) ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa

